



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma,* 27 LUG. 2016

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

Alle Regioni e Province Autonome  
Assessorato Agricoltura e Foreste  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di categoria e  
professionali operanti nel settore  
vitivinicolo  
LORO SEDI

Al Presidente ed ai componenti del  
Comitato nazionale vini DOP e IGP  
SEDE

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale  
della tutela della qualità e della  
repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari  
SEDE

Al Dipartimento delle politiche europee e  
internazionali e dello sviluppo rurale  
Direzione generale delle politiche  
internazionali e dell'Unione europea  
Ufficio PIUE VII  
SEDE

**OGGETTO:** Destinazione e certificazione superi di vinificazione delle DOCG.

Con riferimento all'argomento in oggetto, acquisito in merito il parere del Comitato nazionale Vini DOP e IGP nella riunione del 10 maggio u.s., tenuto conto che il D.L.vo n. 61/2010 non contempla disposizioni restrittive in merito, questo Ministero, in termini generali e qualora non espressamente vietato da specifici disciplinari, ritiene possibile la destinazione produttiva e la conseguente certificazione del supero di vinificazione di un vino DOCG verso una DOC o una IGT ricadente sulla medesima area di produzione.

Tuttavia, detta destinazione produttiva deve avvenire alle seguenti condizioni:

- a) nel rispetto delle norme nazionali ed dell'Unione europea in materia di vini DOP e IGP, con particolare riguardo alle disposizioni in merito alla riclassificazione ed alle compatibilità tecnico-produttive degli specifici disciplinari;
- b) nel rispetto di predeterminati e puntuali criteri gestionali ed autorizzatori, che comportano, per ciascuna campagna vendemmiale:
  - la preliminare condivisione della proposta di destinazione del supero da parte dei Consorzi delle relative denominazioni (sia della DOCG di partenza che della DOC o IGT di ricaduta) e la relativa presentazione della richiesta alla competente Regione o provincia autonoma;
  - l'adozione dell'apposito provvedimento da parte della competente Regione o Provincia autonoma.

Quanto sopra, nelle more dell'emanazione del testo unico "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*", in avanzata fase procedurale presso gli Organi parlamentari, che disciplinerà detta fattispecie.

IL DIRETTORE GENERALE

Emilio Gatto

